

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA DELLA SOCIETÀ SELECTA TRADING S.R.L.

I. Ambito di applicazione delle Condizioni generali di vendita e di fornitura

- Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura si applicano, in maniera esclusiva, a tutte le vendite e forniture di piante (di seguito "Merce") effettuate dalla società Selecta Trading s.r.l. (di seguito la "Venditrice"), nei confronti di tutti gli Acquirenti che non siano Consumatori ai sensi del Codice del consumo (di seguito "Cliente").
- La Venditrice non accetta eventuali condizioni di vendita predisposte dal Cliente contraddittorie e/o divergenti dalle presenti clausole. Tale eccezione si applica anche nei casi in cui la Venditrice, essendo a conoscenza dei termini e delle condizioni commerciali del cliente, in contrasto rispetto a quelle dallo stesso applicate, consegna Merce al Cliente, senza esprimere riserve e senza ribadire il proprio rifiuto delle stesse.

II. Offerte, prezzi, ordini, condizioni di pagamento e ambito dei servizi

- Le offerte della Venditrice sono soggette a modificazioni.
- I prezzi indicati nelle offerte della Venditrice si intendono al netto "Franco Fabbrica" (Ex-Works), IVA esclusa ma inclusi i costi di imballaggio e carico.
- Gli ordini del cliente sono vincolanti qualora la Venditrice, entro il termine di 10 giorni, non riceva a mezzo fax o e-mail richieste di modifica e/o annullamento della conferma d'ordine inviata al Cliente. E comunque facoltà della Venditrice sospendere e/o annullare l'ordine qualora da verifiche contabili risultino insolvenze o morosità del cliente.
- Nel caso in cui la Venditrice spedisca la Merce al Cliente o a una destinazione specificata dal Cliente, il Cliente deve sostenere tutti i costi connessi alla spedizione, in particolare tutti i costi di trasporto, assicurativi e doganali. Questi costi sono computati in una voce separata dalla fattura. La presente disposizione si estende anche alle consegne eseguite da luoghi diversi rispetto alle fabbriche della Venditrice.
- Il pagamento del prezzo deve essere regolarmente eseguito con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Venditrice. Nei limiti consentiti dalla legge, pagamenti in contanti a membri dello staff della Venditrice sono accettati soltanto se un rappresentante della Venditrice, all'uopo autorizzato, ha previamente confermato in forma scritta che il membro dello staff della Venditrice è autorizzato ad accettare tale pagamento in contanti. I pagamenti con assegno o cambiale si accettano soltanto salvo buon fine. E a carico del Cliente ogni costo e imposta connessi ad assegni e cambiali e al loro incasso.
- In conformità a quanto previsto dal d. lgs. 198/2021, in caso di consegne periodiche, quanto dovuto a titolo di corrispettivo dovrà essere versato dal Cliente, in un'unica soluzione, a mezzo di bonifico bancario sul c/c della venditrice alla data indicata nella fattura e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, oppure, non oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. In caso di consegne non periodiche, il pagamento dovrà essere effettuato alla data indicata nella fattura e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna.
- In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto nei termini sopra indicati, alla venditrice spettano in automatico gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002, maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali in conformità al d. lgs. 198/2021, con decadenza dal giorno successivo alla scadenza del termine.
- Saranno, altresì, addebitate al cliente le spese giudiziarie per l'eventuale recupero coattivo di quanto dovuto alla venditrice a titolo di corrispettivo della vendita dei prodotti.
- Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, la Venditrice venga a conoscenza di circostanze rivelatrici di una potenziale incapacità del Cliente di pagare il prezzo, spetta alla Venditrice il diritto di sospendere ai sensi dell'art. 1461 c.c. la fornitura fino a quando il Cliente non abbia pagato il prezzo o fornito idonea garanzia. La Venditrice può stabilire un termine per il pagamento o per la costituzione della garanzia. Decorso inutilmente tale termine, la Venditrice ha diritto di risolvere il contratto, fatto salvo ogni altro suo diritto.
- Ogni servizio di consulenza prestato dalla Venditrice al Cliente, include particolari consulenze relative a precisi trattamenti e lavorazioni della Merce, alla conservazione e alla coltivazione o all'utilizzazione di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi, non costituiscono oggetto del contratto di vendita. Nella misura in cui la Venditrice dia informazioni concernenti la gestione della Merce, in particolare riguardanti la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la lavorazione, tali informazioni devono essere considerate non vincolanti e non esonerano il Cliente dall'obbligo di compiere autonomamente la conservazione, la coltivazione, il trattamento e la lavorazione della Merce. Il Cliente è obbligato a curare in autonomia la conservazione, il trattamento e la lavorazione della Merce acquistata e di assicurare autonomamente il rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, in particolare di quelle relative all'uso di ritardanti di crescita, fertilizzanti e pesticidi.
- Il Cliente può reperire le informazioni relative alla conservazione, alla coltivazione, al trattamento e alla lavorazione delle piante consegnate sul sito internet della Venditrice www.selecta-one.com o richiederle direttamente alla stessa Venditrice.

III. Consegna e tempi di consegna

- La Venditrice ha facoltà di eseguire forniture parziali, nei limiti della ragionevolezza.
- Qualora la Merce concordata (in particolare, la varietà concordata) non fosse disponibile, ai sensi della clausola III.6 la Venditrice ha la facoltà di fornire Merce simile.
- Dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere, ogni rischio di perimento e deterioramento della Merce è a carico del Cliente. Ciò vale anche nel caso in cui la Venditrice si faccia carico dei costi di trasporto.
- I tempi di consegna indicati nelle offerte della Venditrice sono soggetti a modificazione, dato che la natura biologica della Merce non ne consente un controllo totale. La Venditrice ha pertanto diritto di effettuare le consegne da 2 (due) settimane prima della data di consegna indicata nell'offerta, fino a 4 (quattro) settimane dopo, senza incorrere in mora.
- Qualora nella conferma d'ordine non sia indicata la data di consegna della merce, la Venditrice, entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana che precede la settimana della prevista consegna, deve comunicare al Cliente la settimana in cui la consegna verrà effettuata.
- Se la Merce non può essere consegnata entro i termini previsti dalla clausola III.4, a causa di una mancata consegna dei propri fornitori, in assenza di colpa della Venditrice e nonostante gli obblighi contrattuali assunti dai fornitori, la Venditrice ha la facoltà di recedere dal contratto di vendita se non sia possibile effettuare una consegna sostitutiva o se la consegna sostitutiva non sia accettata dal Cliente (v. clausola III.2). In questa ipotesi, la Venditrice informerà immediatamente il Cliente che la Merce ordinata non è più disponibile e dovrà immediatamente provvedere al rimborso delle somme già pagate dal Cliente.
- Nel caso in cui per cause di forza maggiore risultasse temporaneamente impossibile per la Venditrice, i fornitori o i subappaltatori o irragionevole adempiere le obbligazioni contrattuali, la Venditrice è esonerata dagli obblighi da esse derivanti per tutto il periodo in cui sussiste l'impedimento. La Venditrice deve immediatamente comunicare l'impedimento e la sua prevedibile durata al cliente e qualora si protragga per più di 3 (tre) mesi, ciascun contraente ha il diritto di risolvere il contratto. Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza, imprevedibile per la Venditrice al momento della conclusione del contratto, le cui conseguenze, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, non potevano essere evitate mediante uno sforzo ragionevole della Venditrice. Tali eventi o circostanze includono, tra l'altro, guerre o condizioni assimilabili alla guerra, disastri, rivoluzioni, embargo, provvedimenti amministrativi, azioni industriali, epidemie, incendi, disordini nazionali, nonché assenza di energia, acqua o materie prime.
- La consegna è subordinata alla puntuale e appropriata fornitura della Merce. Nella misura in cui la Venditrice non è responsabile per la mancata fornitura, essa è esonerata dai propri obblighi. La Venditrice informerà tempestivamente il Cliente in merito alla non disponibilità della Merce ed è tenuta a restituire controprestazioni già eseguite.
- In tali casi (forza maggiore e assenza di dolo o colpa del venditore), l'eventuale risarcimento e/o indennizzo che l'acquirente intenderà chiedere non potrà essere superiore all'importo della fornitura oggetto di consegna.

IV. Limitazioni garanzia vizi

- Il Cliente dichiara di manlevare e di tenere indenne il venditore da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento danni derivanti dal deterioramento o dalla perdita dei prodotti quando tali fatti non siano imputabili al Venditore e si siano verificati presso i locali del Cliente medesimo successivamente all'avvenuta consegna della merce, anche in ipotesi di rifiuto di riceverla da parte di quest'ultimo.
- La Venditrice non garantisce per caratteristiche specifiche della Merce; in particolare, la Venditrice non garantisce che le Varietà consegnate corrispondano alle varietà indicate nella conferma d'ordine.
- Gli eventuali vizi o difetti accertati daranno diritto al cliente alla sostituzione della merce o, se queste non fossero disponibili, alla restituzione delle somme eventualmente già pagate per il prodotto reclamato.
- L'eventuale assistenza tecnica che il Venditore prestasse al cliente è da considerarsi assolutamente facoltativa e non comporta il sorgere di qualsivoglia obbligazione o responsabilità del Venditore o il riconoscimento di vizi o difetti della merce oggetto di vendita.
- In caso di vizi e/o difetti accertati giudizialmente, la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. della venditrice e/o l'eventuale richiesta di risarcimento danni conseguenti non può essere superiore al valore della fattura emessa dal Venditore per i prodotti oggetto del reclamo.
- In ogni caso, qualsiasi reclamo non autorizza il cliente alla sospensione di alcun pagamento in corso, che sarà sempre dovuto nei termini.
- Ogni responsabilità del Venditore per gli eventuali vizi e difetti di qualità della Merce, nei limiti indicati nei precedenti paragrafi, è esclusa se il Cliente ha omissis di denunciare per iscritto i vizi e difetti entro otto giorni dal ricevimento della Merce o dalla scoperta degli stessi.
- Avverso pretese del Venditore fondate sul contratto di vendita, il Cliente è legittimato a compensare un credito o ad affermare un diritto di ritenzione, soltanto se le pretese di quest'ultimo sono accertate giudizialmente, non contestate o accettate dal Venditore.
- La Venditrice non è responsabile per danni che il Cliente avrebbe potuto evitare, in applicazione degli usuali standard igienici e della diligenza richiesta (colposamente omissis) con riguardo alla conservazione, alla coltivazione, al trattamento e alla lavorazione della Merce consegnata. Ciò vale, in particolare, in caso di danni da infezioni o da infestazioni di Merce sana o di altre piante causati dalla Merce consegnata, già infetta o infestata da parassiti al momento del passaggio del rischio a carico del Cliente.

V. Riserva di proprietà e restituzione dei mutanti/sports

- Il cliente acquista la proprietà della Merce al momento del pagamento integrale e, in caso di pagamento con assegni o cambiali, salvo il buon fine dei titoli.
- Fino al momento del passaggio della proprietà, il Cliente è tenuto ad utilizzare la Merce con la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto ad informare immediatamente il Venditore dell'eventuale pignoramento della Merce ad opera di terzi.
- Se a causa di un processo di combinazione, miscelazione, lavorazione o ristrutturazione della merce sottoposta a riserva di proprietà, il Cliente acquisisce la proprietà della merce sottoposta a riserva di proprietà, le parti concordano sin d'ora che, al momento del trasferimento della proprietà, il Cliente trasferirà al Venditore una comproprietà della merce sottoposta a riserva di proprietà per la quota di valore corrispondente agli importi addebitati dal venditore stesso al Cliente (IVA inclusa, se applicabile) per la merce consegnata. Il Venditore accetta fin d'ora l'offerta dell'Acquirente. La (nuova) proprietà riservata trasferita sostituisce la precedente merce con riserva di proprietà e l'Acquirente tratterà gratuitamente la proprietà riservata per conto del Venditore. Il trasferimento della proprietà riservata è subordinato alla condizione risolutiva del completo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente.
- Il Cliente ha il diritto di trattare e vendere la merce con riserva di proprietà nell'ambito di normali rapporti commerciali, a condizione che lo stesso Cliente non sia in ritardo con il pagamento dei suoi obblighi nei confronti del Venditore.
- Con la vendita della merce sotto riserva di proprietà o di proprietà riservata, il Cliente cede al venditore tutti i crediti derivanti dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi per l'importo della fattura (IVA inclusa, se applicabile) che il venditore ha addebitato al Cliente per la merce consegnata con riserva di proprietà.

- Il Cliente resta autorizzato a riscuotere il credito trasferito, fermo restando la facoltà del venditore a riscuotere i crediti. Il venditore non potrà riscuotere i crediti finché il Cliente rispetterà i suoi obblighi di pagamento, non sarà in ritardo nei pagamenti, non sarà stata presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura concorsuale o siano sospesi i pagamenti. In tal caso, il venditore ha il diritto di richiedere che il Cliente comunichi i crediti ceduti al venditore a titolo di garanzia e fornisca tutte le informazioni necessarie per la loro riscossione.
- Su richiesta del Cliente, il venditore deve svincolare i crediti ceduti a garanzia se il valore realizzato dei crediti supera la somma dei crediti garantiti dal Venditore di oltre il 10%.

VI. Diritti di proprietà industriale

- Il Cliente deve corrispondere royalties alla Venditrice, per l'uso della proprietà intellettuale e industriale (marchi e nuove varietà vegetali) e di diritti d'autore (su fotografie e altro) di cui la Venditrice sia titolare o licenziataria. Nelle fatture, le royalties verranno specificate in una voce separata.
- Disposizione su nuove varietà vegetali
 - Il Cliente può utilizzare la Merce protetta come nuova varietà vegetale esclusivamente per coltivarla fino a raggiungere lo stato "prodotto finito in fiore" (in vaso o da taglio), e per lavorare ulteriormente o commercializzare il "prodotto finito in fiore". Il Cliente non deve, in particolare, cedere la Merce o comunque metterla a disposizione di terzi in qualsiasi altro modo, né utilizzare o preparare la Merce per la riproduzione, o farne oggetto di importazione o esportazione. In caso di qualsiasi violazione di tali divieti, il Cliente dovrà corrispondere una penale pari a € 0,50 per ogni pianta ottenuta con la riproduzione o ceduta o comunque messa a disposizione di terzi, fatto salvo il diritto della Venditrice al risarcimento di ogni maggior danno.
 - Il Cliente ha la facoltà indicare il nome delle varietà vegetali in modo completo, sia nelle proprie fatture sia nella residua documentazione commerciale.
 - Il Cliente riconosce che gli eventuali mutanti/sports riscontrati nella Merce sono da considerarsi varietà vegetali essenzialmente derivate dalla Merce ai sensi dell'art. 13 (6) dell'EU GDPR, e che i relativi diritti spettano alla Venditrice come titolare della varietà iniziale senza la cui autorizzazione il Cliente non deve compiere alcun atto relativo a eventuali mutanti/sports.
 - Nell'ipotesi in cui siano riscontrati mutanti/sports nella Merce, il Cliente ne informerà la Venditrice immediatamente e le permetterà di ispezionare i mutanti/sports durante i regolari orari di lavoro, nonché eventualmente di estrarne campioni.
 - Il Cliente di merce protetta come nuova varietà vegetale è obbligato a consentire l'accesso alla propria azienda, senza preavviso e in ogni momento durante i regolari orari di lavoro, alle persone incaricate dalla Venditrice di verificare l'osservanza delle disposizioni concernenti le nuove varietà vegetali nell'azienda del Cliente. A tal fine, il Cliente è, in particolare, obbligato a consentire a dette persone di ispezionare i reparti di produzione e di sviluppo, e a dare le informazioni necessarie per una verifica effettiva. Su richiesta del Cliente, le persone incaricate dalla Venditrice devono dimostrare la propria legittimazione esibendo un verbale scritto. La Venditrice si impegna a che i suoi controllori rispettino la riservatezza di ogni informazione segreta di cui possano venire a conoscenza durante l'attività di verifica.
- Disposizione sui marchi
 - A ciascuna varietà vegetale, la Venditrice ha attribuito un marchio. Con il pagamento del prezzo della Merce, e delle royalties specificate in fattura, il Cliente acquista il diritto e allo stesso tempo si impegna a usare il relativo marchio, insieme all'indicazione della varietà vegetale, nella commercializzazione dei propri prodotti ottenuti attraverso la coltivazione della Merce.
 - Il marchio deve essere utilizzato in maniera da essere riconoscibile come tale, escludendo ogni confusione con il nome della varietà vegetale. A tal fine, il simbolo ® o almeno la sigla "TM" devono essere aggiunti al marchio, senza abbinare quest'ultimo direttamente al nome della varietà vegetale. Il Cliente è tenuto a utilizzare le etichette eventualmente fornite dalla Venditrice per assicurare un'immagine unica della varietà vegetale e del marchio. Il marchio non deve essere usato su etichette diverse senza approvazione scritta della Venditrice.

VII. Legge applicabile, foro competente

- Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e delle leggi di qualsivoglia stato estero.
- Ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di vendita è sottoposta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice Italiano. E competente in via esclusiva il Foro di Latina, con esclusione espressa di ogni ulteriore Foro concorrente o facoltativo.
- Il Foro competente per tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto è Latina. Tuttavia, nei confronti di Clienti avente sede legale o domiciliati fuori dall'Italia, la venditrice può a sua discrezione fare valere i propri diritti anche davanti ai giudici di Stoccarda (Germania).
- Prevale la versione italiana delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura anche nel caso in cui queste ultime venissero tradotte in un'altra lingua.

VIII. Modifiche- Applicazione legge

- Le eventuali modifiche del contratto devono farsi a mezzo PEC, raccomandata A/R o e-mail, a pena di nullità.
- Nel caso della invalidità o nullità (iniziale o sopravvenuta) di singole disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura, rimangono comunque valide e in forza tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita e di Fornitura e il Cliente si obbligano a sostituire la disposizione invalida con altra disposizione, valida, che assicuri il più possibile il medesimo risultato economico della disposizione invalida. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile e del Decreto Legislativo n. 198 dell'8 novembre 2021.

IX. Protezione e trattamento dei dati personali

- Il Cliente e la Venditrice, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato alla gestione dei contratti per la compravendita di Merce, nel rispetto di quanto già previsto dal D.Lgs. 196/2003 ed ora normato dal nuovo Regolamento UE n. 2016/679 noto anche come GDPR, recepito dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Sempre a tale finalità, il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati anche a favore dei terzi eventualmente incaricati dei controlli relativi alle nuove varietà vegetali e di essere stato informato ai sensi di legge.

X. Comunicazioni

- Le comunicazioni tra le parti devono essere trasmesse:
 - a) con qualsiasi modalità purché l'altra parte abbia riconosciuto la ricezione della comunicazione per iscritto (o per e-mail); oppure;
 - b) con modalità di trasmissione che diano prova della consegna della comunicazione al destinatario. Tali ultime modalità comprendono la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Reg.Imprese o dall'INIPec (www.inipepec.gov.it).
- Le comunicazioni possono essere inviate, per conto della parte, anche dall'indirizzo PEC appartenente ad un terzo, tuttavia, con l'invio di comunicazioni dall'indirizzo PEC di un terzo la parte accetta automaticamente anche di ricevere comunicazioni al medesimo indirizzo PEC. Nei casi in cui le comunicazioni non siano contenute nel corpo di una PEC bensì in un allegato alla PEC, l'allegato non necessita della firma digitale o altra autenticazione della propria provenienza.

Lugo e data _____

Il Venditore

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano di espressamente approvare per iscritto il contenuto delle seguenti clausole contrattuali: II. Offerte, prezzi, ordini, condizioni di pagamento e ambito dei servizi; III. Consegna e tempi di consegna; IV. Limitazioni garanzia vizi; V. Riserva di proprietà e restituzione dei mutanti/sports; VII. Legge applicabile e Foro competente.

Il Venditore

Il Cliente

